

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 57 – DEL 20.04.2020

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il 20 aprile, è la data in cui scade il primo termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture.

Tale data è però da coordinare con le novità introdotte dal recentissimo decreto legge 23 dell'8 aprile 2020 (cd. Decreto liquidità), che con l'art. 26 ha introdotto una serie di modifiche sulla modalità di versamento di tale imposta.

Preliminarmente ricordiamo che mentre sulle fatture cartacee di ammontare superiore ad € 77,47 prive di IVA (si pensi a quei dei soggetti che per obbligo emettono le fatture cartacee come i medici), viene apposta la marca da bollo da 2 euro sull'originale del documento, per le fatture elettroniche l'assolvimento avviene mediante il portale Fatture e Corrispettivi.

In tal caso occorre:

- riportare nel tracciato XML una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta in base al D.M. 17 giugno 2014;
- versare l'imposta entro il giorno 20 **del mese successivo a ciascun trimestre solare** in relazione a tutte le fatture elettroniche emesse nello stesso periodo.

Premesso ciò, con il **20 Aprile** scade il termine del versamento del primo trimestre (gen-Mar) 2020.

L'art. 17 del D.L. n. 124/2019, aveva stabilito che nel caso in cui gli importi dovuti non superavano il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con **due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Con il D.L. 23/2020, **questa norma è stata modificata** con una variazione sostanziale sulla scadenza del versamento.

In particolare viene prevista una **soglia trimestrale di € 250**, al superamento della quale la scadenza del versamento è ordinario (20 del mese successivo rispetto al trimestre di riferimento).



Diversamente qualora l'importo dell'imposta di bollo del trimestre non superi tale soglia, è possibile spostare il versamento alla scadenza del trimestre successivo e quindi al 20 luglio (20 del mese successivo rispetto al trimestre aprile –giugno).

Se l'importo complessivo dei due trimestri supererà la soglia dei 250 euro, il versamento sarà dovuto, mentre qualora tale importo sia ancora inferiore a tale soglia, è possibile spostare ulteriormente il termine di versamento dell'imposta in argomento, al 20 ottobre, data di scadenza del versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (20 del mese successivo rispetto al trimestre luglio – settembre), che rappresenta però il termine ultimo per il versamento dei primi due trimestri dell'anno.

In altre parole nel caso in cui anche con il termine del 20 ottobre non venga superata la soglia dei 250 euro, tale data rappresenta il limite per il versamento del bollo dovuto sui 3 trimestri.

Pertanto, a livello operativo occorre procedere come segue:

- 1) se l'importo dovuto entro il 20 aprile 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato al 20 luglio 2020;
- 2) al 30 giugno 2020, va effettuata una ulteriore verifica sommando l'importo dovuto per primo semestre a quello dovuto per il secondo trimestre e, precisamente:
 - 2.1) se il risultato da un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020;
 - 2.2) se il risultato dà un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020. Diversamente l'imposta di bollo potrà essere versata il 20 ottobre .

Ricordiamo che l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, è un dato desumibile nel portale Fatture e Corrispettivi, da cui è possibile verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero dei documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato.

Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.



In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

